

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: LR n. 20/2001 – art. 5. Costituzione Gruppo di lavoro per le attività di validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale – Art. 66 bis, comma 4, Legge n. 77/2020

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di individuare la Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori, la struttura competente all'attuazione dell'articolo 66 bis, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale prodotti in paesi extra UE;
- di costituire, presso la Posizione di funzione di cui al punto precedente, un Gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto delle attività previste dall'articolo 66 bis della legge n. 77/2020 composto da:
 - Dirigente della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori, con funzioni di coordinamento;
 - Massimiliano Gabrielli, funzionario della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori;
 - Mirco Cerioni, funzionario del Servizio Protezione civile;
 - Andrea Andreanelli, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G.Salesi";
- il Gruppo di lavoro così costituito dovrà definire, come previsto dell'articolo 66 bis, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ed effettuare la medesima validazione;
- il Gruppo di lavoro potrà avvalersi, secondo le specifiche procedure previste dalla normativa di settore, della competenza di Agenzie regionali, organismi e laboratori di prova, università, centri di ricerca e laboratori specializzati che saranno individuati dal dirigente della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori;



- di autorizzare il dirigente della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro secondo specifiche necessità;
- di stabilire che per la partecipazione al Gruppo di lavoro non sono previsti compensi.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione e *che non esistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il Segretario generale
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Articolo 66 bis della legge 17 luglio 2020 n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- LR 20/2001: "Norme in materia di organizzazione e di persone della Regione".

Motivazione

L'articolo 66 bis, della legge 17 luglio 2020 n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha stabilito che, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di DPI, sono definiti, in deroga alle norme vigenti, criteri semplificati di validazione per l'importazione di tali prodotti.

I criteri semplificati di validazione che le Regioni devono applicare sono elaborati da due Comitati tecnici nazionali: uno per le mascherine, l'altro per i DPI.

I criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e l'immissione in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da Covid-19 sono stati approvati in data 24/9/2020.

I criteri per la validazione di mascherine chirurgiche ai sensi dell'art. 66 bis della legge n. 77/2020, di conversione del DL n. 34/2020, sono stati adottati in data 20/11/2020

Viene disposto, poi, che le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI e individuano le strutture competenti per la medesima validazione.

Per adempiere a quanto previsto dall'art. 66 bis della legge 77/2020, nella seduta del Comitato di direzione del 4 dicembre scorso, è stato deciso, su proposta del Segretario generale, di individuare la Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori quale struttura competente a svolgere le attività previste dalla normativa su richiamata. La struttura si avvale, poi, di un Gruppo di lavoro costituito da componenti individuati dal dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, del Servizio Sanità/ARS e del Servizio Protezione civile.



Nella stessa data il Segretario generale, con nota id: 21480599, ha provveduto a richiedere i nominativi di funzionari competenti a partecipare al gruppo di lavoro coordinato dal dirigente della PF Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori.

Con email del 4 dicembre la dirigente del Servizio Sanità, per motivi di incompatibilità del personale assegnato al Servizio e all'ARS in quanto le stesse strutture provvedono tramite SUAM all'acquisto dei DPI e delle mascherine, ha indicato il nominativo del dott. Andrea Andreanelli dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G.Salesi". Tale nominativo è stato segnalato dal direttore generale dell'Azienda stessa.

Con email del 7 dicembre il dirigente del Servizio Protezione civile ha comunicato il nominativo di Marco Cerioni quale professionalità interna al Servizio adatta a partecipare al gruppo di lavoro per la validazione in deroga delle mascherine e dei DPI.

Con email del 9 dicembre il dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, in aggiunta al dirigente della PF Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori, ha segnalato il nominativo di Massimiliano Gabrielli assegnato alla stessa Posizione di funzione.

La struttura competente si potrà avvalere anche di Agenzie regionali, organismi e laboratori di prova, università, centri di ricerca e laboratori specializzati che saranno individuati dal dirigente della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori.

Il dirigente della Posizione di funzione Posizione di funzione Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori è autorizzato ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro secondo specifiche necessità, al fine di rendere più agevole il funzionamento del Gruppo stesso.

Il presente atto è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Nadia Giuliani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti

